

Comune di Lozzolo (Vercelli)

**Estratto deliberazione C.C. n. 27 in data 28.11.2013 - Approvazione variazione Regolamento Edilizio.**

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 in data 28.11.2013 ha approvato la proposta di deliberazione relativa a “ Modifiche al vigente regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.12/2003 e modificato con D.C.C. n.24/2009.

(omissis)  
*delibera*

1. di approvare le sottoelencate modifiche al Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione n. 12, in data 25.03.2003 e successivamente modificato con deliberazione n. 24 del 30.09.2009 n. 14 del 29.05.2012:

A. modifica dell'art. 52:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.	Comma 1 invariato
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.	Comma 2 invariato
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici debbono essere realizzate a giorno (ovvero con una percentuale di vuoti pari o superiore al 50% per la parte eccedente la quota di m. 0,50 da terra) con altezza non superiore a m. 2,00 dal piano marciapiede, con eventuale zoccolo in muratura avente altezza massima di 0,50 m ed elementi costruttivi molto semplici, o struttura a griglia metallica mascherata da siepe interna.	<b>3. Nelle aree di cui al comma 5 - lettera a), b) e c) - le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici debbono essere realizzate a giorno (ovvero con una percentuale di vuoti pari o superiore al 50% per la parte eccedente la quota di m. 0,50 da terra) con altezza <b>complessiva</b> non superiore a m. 2,00 dal piano marciapiede <b>o di campagna</b>, con eventuale zoccolo in muratura avente altezza massima di 0,50 m ed elementi costruttivi molto semplici, o struttura a griglia metallica mascherata da siepe interna.</b>
	<b>3 bis. Le recinzioni di nuova costruzione su aree agricole debbono essere realizzate con altezza non superiore a m 2,00 dal piano di campagna utilizzando paletti in ferro o legno su plinti isolati e rete metallica oppure staccionate in legno.</b>
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire	Comma 4 invariato

l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.	
<p>5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono:</p> <p>a) Per i Centri Storici: pietra a vista, muratura intonacata o mattoni a vista e/o listati, compatibili comunque con l'ambiente circostante e le tradizioni locali.</p> <p>b) Per le altre zone residenziali: i materiali di cui sopra oppure a cancellata metallica, ad esclusione delle lastre piane in calcestruzzo.</p> <p>c) Per le zone industriali esistenti e/o di nuovo impianto: i materiali di cui sopra oppure lastre piane in calcestruzzo.</p>	<p>5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono:</p> <p>a) Per i Centri Storici: pietra a vista, muratura intonacata o mattoni a vista e/o listati, compatibili comunque con l'ambiente circostante e le tradizioni locali.</p> <p>b) Per le altre zone residenziali <b>e le aree agricole pertinenti ad edifici già esistenti o in corso di costruzione</b>: i materiali di cui sopra oppure a cancellata metallica, ad esclusione delle lastre piane in calcestruzzo.</p> <p>c) Per le zone industriali esistenti e/o di nuovo impianto: i materiali di cui sopra oppure lastre piane in calcestruzzo.</p>
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono analoghi a quelli previsti al precedente art. 45.	Comma 6 invariato
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.	Comma 7 invariato
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a quella della recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade), i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite dall'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.	Comma 8 invariato
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata o motorizzata dei cancelli nonché le cassette contenenti le apparecchiature relative alle varie reti di erogazione dei pubblici servizi devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.	Comma 9 invariato
10. La realizzazione di recinzioni, al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.	Comma 10 invariato

2 di dare atto che, trattandosi di modifiche conformi al Regolamento “Tipo” predisposto dalla Regione, l’entrata in vigore delle stesse è subordinata all’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione di approvazione che assumerà efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul B.U.R.;

3 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo